



## Violenza di Genere e Femminicidio: Tra Obblighi Internazionali e Lacune Nazionali – Un’Analisi alla Luce della Convenzione di Istanbul e delle Normative Europee



[Giulio Palma](#)

Avvocato/Attorney | Criminal Law| International Law| Codice Rosso| Geopolitics| Cybersecurity| Digital crimes & Investigations| Writer| Defense Intelligence contractor  
November 20, 2024

### SOMMARIO

Come avvocato penalista e ricercatore nell’ambito delle tematiche di diritto e giustizia sociale, ho ritenuto fondamentale, in vista del **25 novembre**, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proporre un’analisi approfondita sulla questione della **violenza di genere**. Questo articolo si sviluppa in una struttura articolata, affrontando i diversi aspetti legislativi, statistici e operativi che caratterizzano questa problematica.

Ho scelto di iniziare con una riflessione sul significato simbolico del **25 novembre**, soffermandomi sul valore della giornata come richiamo globale per combattere la violenza contro le donne, e collegandolo alla **Convenzione di Istanbul**, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a occuparsi di questo tema in modo organico.

Da qui, l'articolo si articola in diversi capitoli, ognuno dei quali analizza una dimensione specifica del fenomeno. Nella sezione **La Convenzione di Istanbul: un quadro giuridico vincolante**, ho esaminato le origini, gli obiettivi e la struttura di questo strumento, evidenziando i suoi pilastri fondamentali: **prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate**, oltre a discutere il recepimento della Convenzione in Italia con la **Legge n. 77/2013** e l'importanza degli articoli 18, 50 e 51, che trattano rispettivamente della protezione delle vittime e del coordinamento tra le autorità competenti.

Successivamente, mi sono soffermato sulle **Normative europee e nazionali: tra progressi e lacune**, concentrandomi sulla **Direttiva 2012/29/UE**, recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 212/2015**, e sul **Codice Rosso (Legge n. 69/2019)**, analizzandone gli obiettivi, i risultati e le criticità. Ho approfondito le misure di protezione accelerate introdotte dalla legge, come l'obbligo di ascoltare la vittima entro tre giorni dalla denuncia, e l'aumento delle pene per reati quali **maltrattamenti in famiglia e stalking**, ma ho anche evidenziato le difficoltà operative dovute alla **mancaza di risorse adeguate** e alla necessità di formazione specifica per forze dell'ordine e magistrati. Nella sotto-sezione **Le lacune del sistema italiano**, ho posto l'accento su problemi specifici, tra cui la **protezione preventiva insufficiente**, la **mancaza di supporto psicologico continuativo** e la carenza di un sistema di reinserimento sociale per le vittime.

Ho poi dedicato una sezione al **Confronto con altri Paesi europei e non europei**, esaminando modelli internazionali che possono offrire spunti di miglioramento per il sistema italiano. In **Spagna**, per esempio, la creazione di tribunali specializzati sulla violenza di genere e una rete capillare di risorse dedicate rappresentano un esempio avanzato di approccio integrato.

**Francia e Germania**, sebbene abbiano sviluppato strategie significative, mostrano alcune lacune nell'implementazione uniforme delle loro politiche, mentre negli **Stati Uniti**, le forti differenze legislative tra gli Stati sono compensate dal ruolo cruciale delle organizzazioni civiche. Ho cercato di mettere in evidenza come l'Italia possa trarre ispirazione da queste esperienze per migliorare il proprio sistema, adottando buone prassi come la creazione di tribunali specializzati o il potenziamento dei programmi di supporto economico per le vittime.

Un'altra parte fondamentale dell'articolo riguarda l'analisi delle **Statistiche sui femminicidi negli ultimi tre anni: numeri e criticità**. Sulla base dei dati ufficiali forniti da **ISTAT** e dal **Ministero dell'Interno**, ho evidenziato che dal 2020 al 2023 si è registrato un aumento significativo dei casi di femminicidio, con numeri che oscillano tra **116 e 120 vittime all'anno**. Ho discusso la relazione tra femminicidi e **violenza pregressa non denunciata**, sottolineando che oltre il **50% delle vittime** aveva subito maltrattamenti precedenti mai portati all'attenzione delle autorità. Inoltre, ho analizzato le **percentuali di denunce non seguite da misure di protezione efficaci**, che rappresentano una delle criticità più gravi del sistema italiano. Ho affrontato, infine, le **mancaze del sistema di tutela**, tra cui la **carenza di rifugi** e l'**insufficienza delle misure di sostegno economico**, che costringono molte donne a rimanere in situazioni di pericolo.

Nella sezione conclusiva, intitolata **Conclusioni e proposte**, ho avanzato alcune raccomandazioni per rafforzare il sistema italiano, partendo dalla necessità di **maggiori risorse economiche e strutturali**, indispensabili per potenziare i centri antiviolenza e garantire la sostenibilità delle loro attività. Ho sottolineato l'importanza di una **formazione continua per magistrati, forze dell'ordine e operatori sociali**, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, e la **promozione di campagne educative nelle scuole e nella società civile**, che possano contribuire a un cambiamento culturale duraturo. Ho concluso evidenziando la **necessità di un maggiore allineamento alle buone prassi internazionali**, prendendo spunto da modelli di successo come quelli adottati in Spagna e Francia.

Infine, ho inserito una sezione di **Bibliografia e riferimenti normativi**, includendo documenti essenziali come la **Convenzione di Istanbul**, la **Legge n. 77/2013**, la **Direttiva 2012/29/UE** e il **Codice Rosso**, insieme a studi e ricerche accademiche che offrono una base solida per l'analisi svolta. Credo che questa struttura articolata possa fornire un quadro completo del fenomeno, offrendo al lettore non solo un'analisi critica, ma anche strumenti concreti per comprendere e affrontare la violenza di genere in tutte le sue dimensioni.

## Introduzione

Il **25 novembre**, celebrato come **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne**, rappresenta un momento cruciale di riflessione e azione globale per affrontare uno dei fenomeni più devastanti e persistenti delle società moderne: la violenza di genere. Istituita ufficialmente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, la data si collega simbolicamente all'assassinio delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane vittime di un brutale regime dittatoriale nel 1960. Tuttavia, questa giornata non è solo un tributo alla memoria delle vittime, ma un richiamo urgente alla necessità di adottare politiche efficaci per prevenire e contrastare le violenze contro le donne. La violenza di genere si manifesta in molteplici forme – fisica, sessuale, psicologica, economica – e attraversa confini culturali, sociali ed economici, dimostrando la sua natura universale e radicata. Tale fenomeno richiede risposte legislative coordinate, che vadano oltre le frontiere nazionali per affrontare le sue cause strutturali e offrire soluzioni concrete a livello globale, regionale e locale. In questo contesto, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, comunemente nota come **Convenzione di Istanbul**, rappresenta uno degli strumenti giuridici più avanzati e completi. Adottata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la **Legge n. 77/2013**, essa non solo stabilisce norme vincolanti per gli Stati membri, ma definisce anche un modello integrato per affrontare ogni forma di violenza di genere, basato sui quattro pilastri fondamentali: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate.

La violenza di genere è un problema sistemico e multidimensionale, radicato in una cultura di disuguaglianza e stereotipi di genere che perpetuano la discriminazione e la subordinazione delle donne.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre nel mondo ha subito violenze fisiche o sessuali almeno una volta nella vita, una statistica che evidenzia l'urgenza di un'azione globale. In Europa, nonostante i progressi legislativi, i dati continuano a essere allarmanti: in media, ogni anno, migliaia di donne sono vittime di femminicidio, spesso per mano di partner o ex partner. La risposta legislativa e giudiziaria a questa crisi richiede un approccio coerente che includa la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento dei responsabili, il tutto supportato da politiche coordinate e risorse adeguate. In questo quadro, la Convenzione di Istanbul si distingue per la sua portata innovativa, riconoscendo che la violenza contro le donne non è un problema privato, ma una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che gli Stati hanno l'obbligo di prevenire, punire e riparare.

La Convenzione di Istanbul è il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante che affronta in modo specifico la violenza contro le donne e la violenza domestica, fissando standard elevati per i Paesi firmatari. Essa richiede agli Stati di adottare misure legislative, giudiziarie e politiche per prevenire la violenza, proteggere le vittime e garantire che i responsabili siano perseguiti con fermezza. Inoltre, introduce un quadro giuridico che pone l'accento sulla necessità di un approccio integrato e multisettoriale, coinvolgendo autorità giudiziarie, forze dell'ordine, servizi sociali e organizzazioni non governative. Tra le sue disposizioni più rilevanti, spiccano l'obbligo di criminalizzare specifici atti di violenza, tra cui lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile e l'aborto forzato, e la creazione di strutture adeguate all'accoglienza e l'assistenza delle vittime, come i rifugi e le linee telefoniche gratuite attive 24 ore su 24. L'Italia, recependo la Convenzione con la Legge n. 77/2013, ha intrapreso una serie di riforme legislative, culminate nel **Codice Rosso** del 2019, che ha introdotto procedure accelerate per la protezione delle vittime e l'aggravamento delle pene per alcuni reati. Tuttavia, nonostante questi progressi, persistono lacune significative, come la carenza di risorse per i centri antiviolenza e la mancanza di una formazione adeguata per operatori giudiziari e forze dell'ordine.

La rilevanza della Convenzione di Istanbul non si limita al contesto europeo. Essa rappresenta un modello di riferimento per molte nazioni non europee, alcune delle quali hanno iniziato ad adattare le proprie legislazioni ispirandosi ai principi sanciti dal trattato. Tuttavia, va notato che la Convenzione ha incontrato anche resistenze politiche e culturali in alcuni Paesi, che ne contestano l'approccio inclusivo e la definizione ampia di genere. Tali resistenze evidenziano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e dialogo internazionale per superare le barriere culturali e politiche che ostacolano l'adozione di misure efficaci contro la violenza di genere. In Italia, come in molti altri Paesi, la sfida principale rimane quella di tradurre gli impegni internazionali in azioni concrete e sistemiche, che garantiscano una reale protezione delle vittime e una prevenzione efficace della violenza.

In conclusione, il 25 novembre non è solo una giornata commemorativa, ma un'occasione per riaffermare l'impegno degli Stati e delle comunità internazionali nella lotta contro la violenza di genere. La Convenzione di Istanbul, con il suo approccio innovativo e integrato, rappresenta un faro di speranza e una guida imprescindibile per affrontare questo problema globale. Tuttavia, affinché tale speranza si traduca in realtà, è indispensabile che gli Stati, inclusa l'Italia, colmino le lacune esistenti e rafforzino il loro impegno nella prevenzione, protezione e perseguimento, garantendo alle vittime il diritto a una vita libera dalla violenza e dalla discriminazione.

## **La Convenzione di Istanbul: un quadro giuridico vincolante**

Adottata l'11 maggio 2011 a Istanbul, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, nota come Convenzione di Istanbul, rappresenta il primo strumento giuridico internazionale specificamente dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Essa è entrata in vigore il 1° agosto 2014, segnando un passaggio fondamentale nell'impegno internazionale per il riconoscimento della violenza contro le donne come una grave violazione dei diritti umani. La Convenzione si fonda su quattro pilastri principali: **prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate**, un approccio sistemico che mira a coinvolgere tutte le istituzioni competenti e la società civile in un'azione coordinata e strutturata. Gli obiettivi principali includono la prevenzione della violenza attraverso l'educazione e la sensibilizzazione, la garanzia di protezione per le vittime mediante misure specifiche e accesso a servizi adeguati, il rafforzamento della risposta penale contro i responsabili e lo sviluppo di politiche organiche basate su dati concreti e raccolti in modo sistematico. Gli Stati membri che ratificano la Convenzione sono obbligati ad adottare misure legislative e amministrative adeguate, nonché a destinare risorse sufficienti per garantirne l'effettiva implementazione. La Convenzione definisce inoltre una serie di reati che gli Stati sono tenuti a criminalizzare, tra cui la violenza fisica, sessuale e psicologica, lo stalking, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, gli aborti e le sterilizzazioni forzate, evidenziando la necessità di un approccio completo che copra tutte le forme di violenza di genere.

L'implementazione della Convenzione richiede agli Stati di adempiere a una serie di obblighi specifici. Sul fronte della **prevenzione**, essi devono promuovere un cambiamento nei comportamenti socio-culturali, sensibilizzando la popolazione e superando gli stereotipi di genere, in particolare attraverso programmi educativi nelle scuole e campagne di sensibilizzazione pubblica. Per quanto riguarda la **protezione**, gli Stati devono garantire che le vittime abbiano accesso a servizi di supporto multidisciplinare, rifugi sicuri, linee telefoniche di emergenza e consulenza legale gratuita, come sancito dall'art. 18 della Convenzione.

L'articolo prevede inoltre che le autorità competenti assicurino protezione immediata e adeguata per tutte le vittime, indipendentemente dal loro status giuridico o dalle loro condizioni economiche. In relazione al **perseguitamento**, gli Stati devono assicurare che i responsabili della violenza siano perseguitati in modo efficace e che le vittime possano accedere a giustizia e risarcimento senza timori di ritorsioni. A tal fine, gli articoli 50 e 51 della Convenzione stabiliscono l'obbligo per gli Stati di adottare misure per garantire un coordinamento efficace tra le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e i servizi di supporto, promuovendo una risposta rapida e integrata alla violenza, in particolare attraverso la formazione degli operatori e l'istituzione di protocolli operativi condivisi. Infine, le **politiche integrate** richiedono un approccio multisettoriale, che coinvolga istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e la società civile nella pianificazione e attuazione di strategie coordinate.

L'Italia ha recepito la Convenzione di Istanbul con la **Legge n. 77 del 27 giugno 2013**, impegnandosi formalmente a rispettare e implementare i suoi principi. La ratifica ha segnato un momento significativo per il Paese, portando a una serie di riforme legislative che hanno contribuito a rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere. Tra queste, il **Codice Rosso** (Legge n. 69/2019) rappresenta un esempio emblematico di adeguamento normativo agli obblighi della Convenzione, introducendo procedure accelerate per la gestione delle denunce e prevedendo aggravanti per reati commessi nell'ambito familiare o di convivenza. Nonostante tali progressi, permangono criticità significative, come la carenza di risorse per i servizi di protezione e la disomogeneità nell'applicazione delle misure cautelari da parte delle autorità giudiziarie. L'art. 18 della Convenzione, che sottolinea l'importanza di garantire alle vittime un accesso equo e gratuito ai servizi di supporto, è stato solo parzialmente implementato in Italia, lasciando irrisolti problemi legati alla mancanza di rifugi e di personale adeguatamente formato. Gli articoli 50 e 51, che richiedono un coordinamento efficace tra le autorità competenti, trovano invece applicazione solo parziale, con differenze marcate tra le regioni italiane in termini di protocolli operativi e capacità di risposta.

La Convenzione di Istanbul rimane un modello di riferimento per la legislazione nazionale e internazionale, ma il suo successo dipende dalla capacità degli Stati di tradurre gli impegni sottoscritti in azioni concrete e sostenibili. In Italia, come in molti altri Paesi firmatari, l'efficacia delle politiche contro la violenza di genere è strettamente legata alla volontà politica e alla disponibilità di risorse adeguate, evidenziando la necessità di un impegno continuo per colmare le lacune esistenti e garantire una protezione reale e universale per le vittime.

## Normative europee e nazionali: tra progressi e lacune

La protezione delle vittime di violenza di genere rappresenta un pilastro essenziale nelle normative europee e nazionali, in un percorso che combina progressi significativi con lacune ancora da colmare. Uno dei principali strumenti normativi a livello europeo è la **Direttiva 2012/29/UE**, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, garantendo che ogni persona vittima di reati, comprese le vittime di violenza di genere, sia trattata con dignità, riceva informazioni adeguate sui propri diritti e possa accedere a misure di supporto. Questa direttiva, recepita in Italia attraverso il **D.Lgs. n. 212/2015**, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento italiano, tra cui il diritto delle vittime a ricevere informazioni tempestive, l'accesso a servizi di assistenza specializzata e l'adozione di misure per ridurre la vittimizzazione secondaria durante il processo penale. In particolare, il decreto prevede che le vittime abbiano diritto a un trattamento equo e rispettoso, con specifica attenzione alle loro esigenze individuali, comprese le misure per proteggerle da ulteriori danni fisici e psicologici. Tuttavia, nonostante il recepimento formale, l'applicazione pratica di queste disposizioni rimane spesso disomogenea, evidenziando carenze strutturali nei servizi di supporto e nella protezione delle vittime.

Un ulteriore passo significativo nella normativa nazionale italiana è stato compiuto con l'introduzione del **Codice Rosso** (Legge n. 69/2019), concepito per rafforzare la risposta del sistema giudiziario ai reati di violenza domestica e di genere. Questa legge, adottata in risposta alle crescenti pressioni sociali e ai richiami internazionali, ha introdotto procedure accelerate per la gestione delle denunce, con l'obbligo per le autorità competenti di ascoltare la vittima entro **tre giorni dalla denuncia**. Tra gli obiettivi principali del Codice Rosso vi è la riduzione dei tempi di intervento, spesso ritenuti troppo lunghi, e la garanzia di una protezione tempestiva per le vittime. Inoltre, la legge ha aumentato le pene per alcuni reati gravi, tra cui **maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale**, e ha introdotto nuove fattispecie di reato, come il **revenge porn** e le **lesioni permanenti al viso**, riconoscendo così la necessità di affrontare le nuove forme di violenza legate all'evoluzione tecnologica. Tuttavia, nonostante le sue intenzioni, il Codice Rosso presenta alcune **criticità** che ne limitano l'efficacia. In particolare, l'accelerazione dei procedimenti non è sempre supportata da risorse adeguate in termini di personale e infrastrutture, creando spesso difficoltà operative per le forze dell'ordine e i magistrati incaricati. Inoltre, la legge non affronta pienamente le esigenze di protezione a lungo termine delle vittime, lasciando scoperti aspetti fondamentali come il supporto psicologico e il reinserimento sociale.

Tra le principali innovazioni del Codice Rosso, il **rafforzamento delle misure cautelari** rappresenta un passo avanti per garantire la sicurezza immediata delle vittime. Strumenti come l'**allontanamento del responsabile** (art. 282-bis c.p.p.) e il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima** (art. 282-ter c.p.p.) sono stati resi più facilmente applicabili, con la possibilità di adottare provvedimenti urgenti anche in assenza di una denuncia formale.

Tuttavia, la loro applicazione pratica non è sempre uniforme, e in alcuni casi si riscontrano ritardi nell'attivazione di queste misure, esponendo le vittime a rischi ulteriori. Un altro aspetto cruciale introdotto dalla legge è l'**inasprimento delle pene**, che ha l'obiettivo di rafforzare il carattere deterrente della risposta penale. Ad esempio, per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la pena massima è stata aumentata da cinque a sette anni, mentre per lo stalking (art. 612-bis c.p.) è stato introdotto un aggravamento per i casi che comportano gravi conseguenze psicologiche per la vittima. Tuttavia, l'efficacia di tali misure dipende in gran parte dalla capacità delle istituzioni di garantire un'applicazione coerente e tempestiva.

**Le lacune del sistema italiano** continuano a rappresentare un ostacolo significativo per la piena protezione delle vittime di violenza di genere. Una delle criticità più rilevanti è la **protezione preventiva insufficiente**, in particolare per quanto riguarda l'allontanamento tempestivo del responsabile. Sebbene il Codice Rosso abbia migliorato le tempistiche, la pratica dimostra che non sempre le misure cautelari vengono applicate con la rapidità necessaria, spesso a causa di carenze organizzative o di una mancata valutazione adeguata del rischio. Questo problema è aggravato dalla **mancanza di formazione specifica per le forze dell'ordine e i magistrati**, che non sempre sono preparati a gestire situazioni di violenza di genere in modo appropriato.

La Convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di una formazione continua e specializzata per tutti gli operatori coinvolti, ma in Italia questo aspetto rimane spesso trascurato, con conseguenze dirette sulla qualità degli interventi e sulla protezione delle vittime. Un altro punto critico riguarda il **supporto psicologico e il reinserimento sociale** delle vittime, che non sempre sono garantiti in modo adeguato. I centri antiviolenza, sebbene essenziali, soffrono di una cronica mancanza di risorse, sia finanziarie che umane, rendendo difficile offrire un supporto continuativo e personalizzato. Inoltre, le vittime spesso incontrano difficoltà nel ricostruire la propria vita a causa della mancanza di misure di sostegno economico e lavorativo, lasciandole vulnerabili a ulteriori episodi di violenza.

In questo contesto, il sistema italiano evidenzia un divario tra le disposizioni normative e la loro effettiva attuazione, riflettendo una carenza strutturale che richiede interventi mirati e coordinati. Mentre i progressi legislativi, come il recepimento della Direttiva 2012/29/UE e l'introduzione del Codice Rosso, rappresentano passi avanti significativi, è evidente che tali strumenti non possono raggiungere il loro pieno potenziale senza un adeguato sostegno istituzionale e finanziario. Inoltre, l'assenza di una rete uniforme di servizi di supporto e la mancanza di una formazione specializzata per gli operatori evidenziano la necessità di un impegno più concreto per garantire che ogni vittima riceva la protezione e l'assistenza di cui ha bisogno. Per affrontare queste sfide, è essenziale che le istituzioni italiane adottino un approccio più integrato e che le risorse destinate alla prevenzione e alla protezione siano significativamente aumentate, in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e dalle normative europee.



## Confronto con altri Paesi europei e non europei

La violenza di genere è un fenomeno globale che richiede risposte legislative specifiche e coordinate, spesso differenziate in base al contesto socio-culturale e giuridico di ciascun Paese. In Europa, la **Spagna** rappresenta un modello particolarmente avanzato nella lotta contro la violenza di genere grazie a una legislazione innovativa e a un approccio integrato che pone la protezione delle vittime e la prevenzione della violenza al centro delle politiche pubbliche. La **Ley Orgánica 1/2004**, conosciuta come "Ley Integral contra la Violencia de Género", è un esempio pionieristico che ha introdotto un quadro normativo completo e specifico, con la creazione di tribunali specializzati, detti "Juzgados de Violencia sobre la Mujer", incaricati esclusivamente di trattare i casi di violenza di genere. Questi tribunali garantiscono una risposta rapida ed efficace, favorendo la protezione immediata delle vittime e la rapida applicazione delle misure cautelari. Inoltre, il sistema spagnolo si distingue per la disponibilità di risorse dedicate, come rifugi sicuri e servizi di supporto psicologico, finanziati stabilmente dallo Stato, che assicura una rete capillare di interventi in tutto il territorio nazionale. La Spagna ha anche implementato campagne di sensibilizzazione di grande impatto, come "No Estás Sola" (Non sei sola), che mirano a rompere il silenzio e incoraggiare le vittime a denunciare gli abusi.

Nonostante questi progressi, alcune criticità permangono, tra cui l'accesso disomogeneo ai servizi nelle aree rurali e l'insufficienza delle misure di reinserimento economico e sociale per le vittime, ma il modello spagnolo rimane un punto di riferimento per molte nazioni europee.

In **Francia**, la lotta contro la violenza di genere si basa su una serie di piani nazionali strategici, rinnovati ogni tre anni, che affrontano la questione in modo sistemico e con un focus particolare sulla prevenzione e sul supporto psicologico per le vittime. Tra le iniziative più rilevanti, vi è l'istituzione della "**ligne d'écoute nationale 3919**", una linea telefonica gratuita e anonima che offre supporto e consulenza alle donne in pericolo, oltre a campagne di sensibilizzazione regolari che mirano a educare la popolazione sui diritti delle donne e sui segnali della violenza. La Francia ha adottato norme stringenti per proteggere le vittime, come la **Legge del 30 luglio 2020**, che introduce il braccialetto elettronico per il monitoraggio degli autori di violenza domestica, prevenendo così il contatto con la vittima. Tuttavia, nonostante questi progressi legislativi, il sistema francese presenta alcune carenze, in particolare nella formazione delle forze dell'ordine e dei magistrati, che talvolta risultano impreparati a gestire casi di violenza di genere con la sensibilità e l'attenzione necessarie.

Inoltre, l'accesso ai servizi di supporto varia notevolmente tra le aree urbane e quelle rurali, dove le vittime incontrano maggiori difficoltà nel trovare protezione immediata. Ciononostante, i piani nazionali francesi rappresentano un esempio di pianificazione strategica a lungo termine, che altri Paesi potrebbero adottare per garantire continuità nelle politiche contro la violenza di genere.

La **Germania**, pur avendo un sistema di protezione delle vittime solido e strutturato, si distingue meno per l'efficacia delle sue politiche di prevenzione. Il Paese ha istituito una rete nazionale di rifugi e centri di supporto per le vittime di violenza domestica, sostenuta dal governo federale e dai Länder, che garantisce assistenza legale e psicologica. Tuttavia, il sistema tedesco non prevede un approccio integrato paragonabile a quello spagnolo o francese, e la prevenzione della violenza non riceve la stessa attenzione. La Germania ha adottato il **Gewaltschutzgesetz (Legge sulla Protezione dalla Violenza)**, che facilita l'adozione di ordini restrittivi e altre misure protettive, ma l'implementazione pratica di tali misure varia tra i diversi Länder, creando disparità regionali significative. Inoltre, le campagne di sensibilizzazione sono meno visibili rispetto a quelle di altri Paesi europei, e la formazione degli operatori spesso non risponde alle linee guida internazionali raccomandate dalla Convenzione di Istanbul. La Germania, tuttavia, si distingue per la capacità di raccogliere e analizzare dati dettagliati sulla violenza di genere, fornendo una base empirica importante per lo sviluppo di politiche future.

Negli **Stati Uniti**, la risposta alla violenza di genere varia notevolmente a seconda dello Stato, riflettendo il sistema federale del Paese. Alcuni Stati, come la California e New York, hanno implementato leggi avanzate che offrono ampie protezioni alle vittime, tra cui ordini restrittivi immediati e programmi di supporto finanziati dal governo.

Tuttavia, in altri Stati, le leggi rimangono meno stringenti, creando disuguaglianze significative nell'accesso alla protezione e ai servizi. A livello federale, il **Violence Against Women Act (VAWA)**, introdotto nel 1994, rappresenta una pietra miliare nella lotta contro la violenza di genere negli Stati Uniti, fornendo finanziamenti per i rifugi, programmi di sensibilizzazione e formazione per le forze dell'ordine. Nonostante ciò, il sistema statunitense si basa in gran parte sul ruolo delle organizzazioni civiche e delle ONG, che spesso colmano le lacune lasciate dalle istituzioni pubbliche. Questo approccio, sebbene dinamico e innovativo, espone le vittime a disparità di trattamento a seconda della disponibilità di risorse locali. Inoltre, la frammentazione delle leggi statali rende difficile garantire una protezione uniforme, e il sistema giudiziario penale, pur essendo severo con i responsabili, tende a focalizzarsi meno sulle esigenze a lungo termine delle vittime.

Il confronto con questi Paesi evidenzia punti di forza e debolezza del sistema italiano. Sebbene l'Italia abbia compiuto progressi significativi con l'introduzione del Codice Rosso e il recepimento della Convenzione di Istanbul, rimane indietro rispetto a Paesi come la Spagna e la Francia in termini di approccio integrato e risorse dedicate.

L'assenza di tribunali specializzati e la carenza di fondi per i centri anti violenza rappresentano ostacoli significativi, mentre le disparità regionali nell'accesso ai servizi riflettono una mancanza di coordinamento centrale. A differenza della Germania, l'Italia non ha ancora sviluppato un sistema completo di raccolta e analisi dei dati sulla violenza di genere, limitando la capacità di formulare politiche basate su evidenze concrete. Allo stesso tempo, il forte ruolo delle organizzazioni civiche negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un modello per rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato sociale, colmando le lacune esistenti nel sistema di protezione italiano. Questo confronto sottolinea la necessità per l'Italia di adottare un approccio più sistematico e di investire risorse significative per garantire che ogni vittima riceva il supporto e la protezione che merita.

### **Statistiche sui femminicidi negli ultimi tre anni: numeri e criticità**

L'analisi delle statistiche sui **femminicidi** in Italia negli ultimi tre anni evidenzia un quadro drammatico, che sottolinea la necessità di un intervento più incisivo da parte delle istituzioni. Secondo i dati ufficiali forniti dall'**ISTAT** e dal **Ministero dell'Interno**, dal 2020 al 2023 si registrano numeri allarmanti: **116 donne uccise nel 2020, 119 nel 2021, 120 nel 2022 e 94 nei primi dieci mesi del 2023**. In quasi il **70% dei casi**, i responsabili sono partner o ex partner, a conferma del legame diretto tra i femminicidi e la violenza domestica. Un dato particolarmente significativo riguarda la percentuale di donne uccise dopo aver subito violenze pregresse, spesso non denunciate: **il 55% delle vittime aveva subito precedenti episodi di maltrattamenti** che, tuttavia, non erano mai stati portati all'attenzione delle autorità, per paura, vergogna o mancanza di fiducia nel sistema. Questo dato riflette una profonda problematica culturale e istituzionale, che richiede interventi mirati per incoraggiare le denunce e garantire una risposta immediata ed efficace.

**Percentuali di denunce non seguite da misure di protezione efficaci** rappresentano un'altra criticità che emerge chiaramente dalle analisi statistiche. Secondo i rapporti del Ministero dell'Interno, circa il **40% delle donne che denunciano maltrattamenti o stalking** non riceve alcuna misura di protezione adeguata nei tempi richiesti. Questo problema è particolarmente grave nei casi in cui vi sono segnali evidenti di escalation della violenza, che spesso precede i femminicidi. Ad esempio, nel 2022, su **10.300 denunce per stalking**, solo nel **28% dei casi** è stato disposto un ordine di allontanamento per il responsabile, evidenziando una sottoutilizzazione degli strumenti cautelari previsti dal Codice di procedura penale, come gli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. Questa inefficacia operativa non solo mette a rischio la vita delle vittime, ma mina anche la fiducia nel sistema giudiziario, scoraggiando ulteriormente le denunce. La lentezza nell'applicazione delle misure di protezione è spesso attribuita alla **carenza di personale giudiziario e forze dell'ordine formate specificamente sulla gestione della violenza di genere**, un problema che richiede investimenti significativi in termini di risorse e formazione.

**Le mancanze del sistema di tutela** rappresentano un aspetto centrale nella discussione sui femminicidi e sulle misure preventive. Una delle carenze più gravi è la **mancanza di rifugi sicuri per le donne vittime di violenza**. Secondo un rapporto del **Consiglio d'Europa**, l'Italia non soddisfa ancora il requisito minimo stabilito dalla Convenzione di Istanbul, che prevede la presenza di un rifugio ogni 10.000 abitanti. Attualmente, il Paese dispone di circa **340 centri antiviolenza**, un numero insufficiente rispetto alla domanda crescente, con particolare carenza nelle aree rurali e meridionali. Questo deficit strutturale costringe molte donne a rimanere in situazioni di pericolo, poiché non possono accedere a luoghi sicuri dove trovare protezione e supporto. I centri esistenti, inoltre, soffrono di **carenze finanziarie croniche**, con finanziamenti statali spesso tardivi o insufficienti, rendendo difficile garantire la continuità dei servizi offerti. Un altro problema significativo riguarda la **gestione dei figli delle vittime**, che nei casi di violenza domestica vengono spesso coinvolti, direttamente o indirettamente, nei conflitti, senza che vi siano misure adeguate per proteggerli o garantire il loro benessere psicologico.

L'**insufficienza delle misure di sostegno economico per le vittime** è un ulteriore elemento critico che limita la capacità delle donne di allontanarsi da situazioni violente e ricostruire una vita indipendente. Molte vittime, infatti, dipendono economicamente dai loro aggressori, il che rappresenta una delle principali barriere all'abbandono di relazioni abusive. Sebbene alcune regioni italiane abbiano introdotto iniziative locali per fornire sostegno economico temporaneo alle vittime, queste misure rimangono frammentate e inadeguate rispetto alle necessità reali. Ad esempio, il **reddito di libertà**, istituito nel 2020 per offrire un contributo economico alle donne vittime di violenza, è erogato in maniera disomogenea e presenta criteri di accesso restrittivi che ne limitano l'efficacia. Nel 2022, meno del **15% delle donne idonee** ha effettivamente ricevuto questo supporto, evidenziando la necessità di rivedere le modalità di distribuzione e ampliarne la copertura.

A queste carenze si aggiunge la mancanza di **politiche di reinserimento sociale e lavorativo** per le vittime. La Convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di programmi di lungo termine per garantire alle donne non solo sicurezza immediata, ma anche strumenti per riconquistare autonomia e stabilità. In Italia, tuttavia, tali programmi sono quasi assenti, lasciando molte vittime intrappolate in una condizione di precarietà economica e sociale. Questa lacuna è particolarmente evidente nelle aree economicamente depresse, dove le opportunità di lavoro per le donne sono già limitate, indipendentemente dal contesto di violenza.

Le statistiche sui femminicidi degli ultimi tre anni dimostrano anche una **crescente incidenza delle violenze non denunciate**, un fenomeno noto come "dark figure" del crimine, che si riferisce ai reati che non vengono mai registrati dalle autorità. Secondo un'indagine ISTAT, il **30% delle donne italiane che subiscono violenze fisiche o sessuali non denuncia l'aggressore** per timore di ritorsioni, mancanza di fiducia nelle istituzioni o per paura di essere giudicate.

Questo dato evidenzia l'importanza di campagne di sensibilizzazione più efficaci, in grado di abbattere le barriere culturali e sociali che ostacolano l'accesso alla giustizia. Inoltre, emerge la necessità di rafforzare i servizi di supporto psicologico, che possono svolgere un ruolo fondamentale nell'incoraggiare le vittime a denunciare e a intraprendere percorsi di protezione.

In sintesi, il sistema italiano, pur avendo fatto passi avanti significativi con l'introduzione del Codice Rosso e il recepimento della Convenzione di Istanbul, mostra ancora evidenti debolezze che compromettono la capacità di prevenire i femminicidi e proteggere le vittime. Le **carenze di risorse strutturali**, la mancanza di un coordinamento uniforme tra le regioni e l'assenza di politiche di sostegno a lungo termine per le vittime riflettono la necessità di un maggiore impegno istituzionale. Questi dati sottolineano l'urgenza di un'azione coordinata che non si limiti alla sanzione dei responsabili, ma che includa interventi strutturali e culturali per affrontare le radici profonde della violenza di genere e garantire una protezione efficace e universale.

## Conclusioni e proposte

L'analisi delle normative e delle statistiche relative alla violenza di genere e ai femminicidi in Italia evidenzia una combinazione di progressi significativi e lacune persistenti, sia dal punto di vista legislativo che operativo. Sebbene l'introduzione del **Codice Rosso** e il recepimento della **Convenzione di Istanbul** abbiano rappresentato passi avanti fondamentali, le misure adottate non sono ancora sufficienti per affrontare in modo strutturale ed efficace la complessità del fenomeno. Tra le principali criticità emergono la **carenza di risorse economiche e strutturali**, la **mancanza di un coordinamento uniforme tra le regioni**, e la **necessità di un maggiore allineamento alle buone prassi internazionali**. In particolare, il sistema italiano mostra difficoltà nel garantire protezione immediata alle vittime, nell'assicurare un accesso equo ai servizi di supporto e nel prevenire le violenze attraverso politiche educative e culturali di ampio respiro.

Queste riflessioni evidenziano l'urgenza di interventi mirati, volti a rafforzare le capacità operative delle istituzioni e a colmare i divari esistenti rispetto agli standard europei e internazionali.

**Maggiori risorse economiche e strutturali** rappresentano una priorità imprescindibile per rafforzare il sistema italiano di contrasto alla violenza di genere. Attualmente, i fondi destinati ai centri antiviolenza e ai rifugi sono insufficienti a coprire la domanda crescente, lasciando molte donne senza accesso a luoghi sicuri e servizi adeguati. Per garantire un'applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione di Istanbul, è essenziale che lo Stato italiano aumenti i finanziamenti, assicurando una distribuzione uniforme delle risorse su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree rurali e meridionali, dove le carenze sono più marcate.

Inoltre, è fondamentale investire nella costruzione di nuovi rifugi e nel potenziamento dei centri esistenti, fornendo loro risorse stabili e non soggette a ritardi burocratici. Questo intervento deve essere accompagnato dalla creazione di una rete integrata di servizi, che includa supporto psicologico, consulenza legale e programmi di reinserimento sociale per le vittime, al fine di garantire una protezione a lungo termine e un'effettiva autonomia economica.

Un altro aspetto cruciale è la necessità di **formazione continua per magistrati, forze dell'ordine e operatori sociali**. La Convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di una formazione specializzata per tutti gli attori coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere, ma in Italia questo aspetto rimane ancora insufficiente. Spesso, la mancanza di competenze specifiche porta a una sottovalutazione dei rischi o a ritardi nell'adozione delle misure cautelari, con conseguenze potenzialmente fatali per le vittime. È necessario che il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno promuovano programmi obbligatori e continuativi di formazione, che includano non solo gli aspetti tecnici e normativi, ma anche una maggiore sensibilizzazione sulle dinamiche psicologiche e sociali che caratterizzano la violenza di genere. Questa formazione dovrebbe essere estesa agli operatori dei servizi sociali e sanitari, che svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle vittime, garantendo un approccio interdisciplinare e integrato.

La **promozione di campagne educative nelle scuole e nella società civile** è un altro elemento chiave per prevenire la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Gli stereotipi di genere e le dinamiche di potere che alimentano la violenza hanno radici profonde nella società, e solo un cambiamento culturale può affrontarle in modo efficace. È necessario che il Ministero dell'Istruzione introduca programmi educativi obbligatori in tutte le scuole, a partire dall'istruzione primaria, che affrontino temi come l'educazione alle relazioni, il rispetto delle differenze e il riconoscimento dei segnali di violenza. Questi programmi dovrebbero essere affiancati da campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione generale, utilizzando mezzi di comunicazione di massa e social media per raggiungere un pubblico più ampio.

La collaborazione con i media è essenziale per garantire una narrazione responsabile e per contrastare la normalizzazione della violenza, promuovendo invece messaggi positivi e inclusivi.

Infine, è imprescindibile la **necessità di un maggiore allineamento alle buone prassi internazionali**, adottando modelli integrati che hanno dimostrato la loro efficacia in altri Paesi. La **Spagna**, ad esempio, rappresenta un caso emblematico con l'introduzione di tribunali specializzati sulla violenza di genere e una rete capillare di supporto per le vittime. Analogamente, il sistema francese si distingue per i piani nazionali strategici che garantiscono continuità nelle politiche contro la violenza e l'adozione di strumenti tecnologici innovativi, come i braccialetti elettronici per il monitoraggio degli aggressori.

L'Italia dovrebbe trarre ispirazione da queste esperienze per sviluppare un approccio più coordinato e sistematico, che includa non solo la risposta penale, ma anche misure di prevenzione e supporto integrate. Inoltre, sarebbe utile creare un osservatorio nazionale permanente sulla violenza di genere, che raccolga dati aggiornati e affidabili per monitorare l'efficacia delle politiche adottate e identificare le aree che richiedono ulteriori interventi.

Le proposte avanzate evidenziano la necessità di un impegno politico e istituzionale più deciso per affrontare le lacune del sistema italiano e garantire una protezione adeguata per tutte le vittime di violenza. Rafforzare le risorse economiche, migliorare la formazione degli operatori, promuovere un cambiamento culturale e allinearsi alle migliori pratiche internazionali sono azioni fondamentali per costruire un sistema più efficace e inclusivo. Solo attraverso un approccio integrato e coordinato sarà possibile ridurre significativamente l'incidenza della violenza di genere e garantire alle donne il diritto a una vita libera dalla paura e dalla discriminazione.

## **Bibliografia e riferimenti normativi**

### **Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011)**

- **Consiglio d'Europa**, Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Testo integrale disponibile in italiano sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa: <https://rm.coe.int/168046253a>

### **Legge n. 77/2013**

- **Legge n. 77 del 27 giugno 2013**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul.  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>

### **Direttiva 2012/29/UE e D.Lgs. n. 212/2015**

- **Direttiva 2012/29/UE**, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Testo ufficiale in italiano disponibile su EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0029>
- **Decreto Legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015**, Attuazione della Direttiva 2012/29/UE.  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/31/15G00230/sg>

## Legge n. 69/2019 (Codice Rosso)

- **Legge n. 69 del 19 luglio 2019**, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Testo disponibile sul sito della Camera dei Deputati: [https://www.camera.it/leg18/465?tema=1519&norma=69\\_2019](https://www.camera.it/leg18/465?tema=1519&norma=69_2019)

## Documenti ISTAT e Ministero dell'Interno sui femminicidi in Italia

- **ISTAT**, Rapporto sulla violenza contro le donne (2021). Pubblicazione disponibile al link: <https://www.istat.it/it/archivio/violenza-sulle-donne>

**Ministero dell'Interno**, Statistiche ufficiali sui femminicidi (2023). Report consultabile sul portale ufficiale del Ministero: <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/statistiche-criminalita>

## Studi e ricerche accademiche, articoli accademici e libri

### Studi e rapporti internazionali

1. **World Health Organization (WHO), Violence Against Women Prevalence Estimates 2018**  
Report globale sulla prevalenza della violenza contro le donne. Disponibile online: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
2. **European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Violence against Women: An EU-Wide Survey (2014)**  
Studio sulle dimensioni della violenza contro le donne nei Paesi membri dell'UE. Disponibile online: <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results>
3. **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide: Gender-Related Killing of Women and Girls (2019)**  
Analisi globale dei femminicidi legati al genere. Disponibile online: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet\\_5.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf)



## Articoli accademici

1. **Walby, Sylvia, et al., "The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men"**  
*Journal of Interpersonal Violence*, 2017.  
Articolo accademico che esplora i concetti di violenza di genere e gli strumenti per misurarli.  
Disponibile su Sage Journals:  
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260517699957>
2. **DeKeseredy, Walter S., "Violence Against Women: Myths, Facts, Controversies"**  
*Critical Criminology*, 2015.  
Studio che analizza i miti e le realtà della violenza di genere nel contesto contemporaneo.  
Disponibile online:  
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10612-015-9298-9>
3. **Heise, Lori L., "What Works to Prevent Partner Violence? An Evidence Overview"**  
*Strive Research Consortium*, 2011.  
Articolo che presenta un'analisi globale delle strategie efficaci nella prevenzione della violenza di genere.  
Disponibile al link:  
<https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/21062/>

## Libri

1. **Schneider, Elizabeth M., *Battered Women and Feminist Lawmaking* (2000)**  
Analisi critica delle legislazioni contro la violenza di genere nel contesto statunitense.  
Disponibile su Google Books:  
[https://books.google.com/books/about/Battered\\_Women\\_and\\_Feminist\\_Lawmaking.html?id=QJtFAQAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Battered_Women_and_Feminist_Lawmaking.html?id=QJtFAQAACAAJ)
2. **Kelly, Liz, *Surviving Sexual Violence* (1988)**  
Studio approfondito sulla violenza sessuale e il recupero delle vittime.  
Disponibile online:  
<https://www.routledge.com/Surviving-Sexual-Violence/Kelly/p/book/9780745606282>
3. **True, Jacqui, *The Political Economy of Violence Against Women* (2012)**  
Esame del legame tra violenza di genere e dinamiche economiche globali.  
Disponibile su Cambridge University Press:  
<https://www.cambridge.org/core/books/political-economy-of-violence-against-women/23CF2D8598E71213E0A27C832A243C55>

<https://www.linkedin.com/pulse/violenza-di-genere-e-femminicidio-giulio-palma-ng6zc>

#ministerogiustizia #ministerointerno #magistratura #procure #presidenzadelconsiglio  
#cameradeideputati #senatodellarepubblica #codicerosso #poliziadistato #codicepenale #avvocati  
#CSM #CNF #convenzioneistanbul #femminicidio #violenzadigenere #AIVR  
#psicologiaintribunale